



INTESA SANPAOLO  
FORMAZIONE

## Statuto

# Statuto

Iscritto presso il Registro delle Imprese di Milano  
in data 2 febbraio 2018

Intesa Sanpaolo Formazione s.c.p.a. Sede Sociale: Via A. Cechov, 50/5 - 20151 Milano - Capitale sociale € 174.600. Iscritta al registro delle Imprese di Milano Numero di iscrizione e Codice Fiscale 00902000769 - Partita IVA 7490560633. Direzione e Coordinamento: Intesa Sanpaolo S.p.A.

Email: [info@intesasnpaoloformazione.it](mailto:info@intesasnpaoloformazione.it) – <http://www.intesasnpaoloformazione.it>

# Statuto

---

## **Art.1**

E' costituita, ai sensi dell'art. 2615 ter e 2325 e ss del Codice Civile, una società consortile per azioni denominata "Intesa Sanpaolo Formazione Società Consortile per azioni".

La società potrà a tutti gli effetti di legge utilizzare la denominazione abbreviata "Intesa Sanpaolo Formazione S.c.p.a.".

## **Art. 2**

La società ha sede legale in Milano.

Essa ha facoltà di deliberare l'istituzione e la soppressione di sedi decentrate, uffici e recapiti, sia nell'ambito del territorio nazionale che all'estero.

## **Art. 3**

La durata della società è stabilita al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei soci.

## **Art. 4**

La società ha per oggetto la promozione, l'istituzione, l'organizzazione, la gestione ed il coordinamento di iniziative di formazione, addestramento e perfezionamento professionale, orientamento, accompagnamento al lavoro.

In relazione all'oggetto sociale, sviluppa iniziative per il mercato esterno, nazionale ed internazionale, rivolte a clienti del gruppo bancario "Intesa Sanpaolo", nell'ottica di accrescere la forza delle offerte commerciali delle diverse aree di business aziendali nei loro confronti.

Essa, inoltre, può:

- progettazione ed erogazione, anche in modalità FaD (Formazione a Distanza), di iniziative formative destinate ai docenti degli Istituti d'istruzione di ogni ordine e grado, prevalentemente nei seguenti ambiti: Didattica e metodologie, Innovazione didattica e didattica digitale, Didattica per competenze e competenze trasversali, Alternanza scuola-lavoro, Educazione alla cultura economica e finanziaria;
  - sviluppare azioni di ricerca, assistenza tecnica, studio e diffusione di esperienze nel campo della formazione;
  - realizzare iniziative in collaborazione con altri enti pubblici o privati, nazionali o internazionali, operanti nel settore della formazione;
  - promuovere la realizzazione, la gestione e lo sviluppo di iniziative di formazione professionale e finanziate da pubbliche amministrazioni, da organismi internazionali (U.E.) o da privati;
  - fornire consulenza e servizi qualificati ai sensi delle vigenti disposizioni nazionali ed U.E.;
  - fornire supporti alla qualificazione del rapporto banca-impresa;
  - svolgere ogni altra attività e compiere tutte le operazioni e gli atti necessari, utili per il conseguimento delle proprie finalità;
  - operare in ambiti di azioni di sistema e di assistenza e consulenza, destinati anche allo sviluppo locale.
- Nell'ambito dell'oggetto sociale la società può esercitare qualsiasi attività e compiere ogni operazione di natura mobiliare, immobiliare, commerciale o finanziaria ritenuta necessaria o utile, nonché assumere partecipazioni in società aventi oggetto analogo o affine o connesso al proprio. Non possono essere compiute operazioni finanziarie ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs I settembre 1993 n. 385 nei confronti del pubblico.

La società intende avvalersi delle agevolazioni normative, contributive e finanziarie previste da normative vigenti e future.

**Art. 5**

Il capitale sociale è di Euro 174.600,00 (centosettantaquattromilasei-cento) diviso in 2.910 (duemilanovecentodieci) azioni ordinarie.

La proprietà delle azioni implica piena e incondizionata adesione all'atto costitutivo ed allo Statuto della società e determina l'obbligo di corrispondere i contributi richiesti a norma dell'art. 8.

**Art. 6**

Le azioni non sono trasferibili e non possono essere sottoposte ad usufrutto o costituite in pegno o in garanzia se non a favore di terzi in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 7 che verranno accertati dal Consiglio di Amministrazione.

Il trasferimento e/o l'assoggettamento delle azioni a vincoli di qualsiasi genere sono inefficaci nei confronti della società, se attuati in violazione di quanto previsto dal precedente articolo.

**Art. 7**

Possono essere soci le società facenti parte del gruppo bancario "Intesa SanPaolo" nonché le società controllate da Intesa Sanpaolo S.p.A. e quelle ad essa collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c.

**Art. 8**

In considerazione degli scopi consortili della società, il Consiglio di Amministrazione, in rapporto ai costi generali di gestione sostenuti in ciascun esercizio nell'interesse comune, potrà chiedere ai soci il versamento di contributi periodici, ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile.

L'entità di tali contributi che ciascun socio dovrà corrispondere sarà determinata in via proporzionale all'ammontare dei corrispettivi pagati nell'esercizio precedente dal socio medesimo per i servizi resi dalla società; per il primo esercizio detti contributi saranno determinati in via presuntiva, salvo conguaglio alla chiusura dell'esercizio medesimo.

L'importo dei predetti contributi, le modalità e i tempi del loro pagamento vengono determinati sulla base di un bilancio di previsione di spesa da approvarsi dal Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare, sulla base del bilancio d'esercizio, eventuali ristorni totali o parziali dei contributi versati ovvero eventuali integrazioni.

Il contributo annuo è dovuto anche in caso di perdita della qualità di socio per qualsiasi causa nel corso dell'esercizio ed è in tal caso commisurato alla corrispondente frazione d'anno.

Per i soci ammessi nel corso dell'esercizio il contributo, determinato in via presuntiva, sarà commisurato alla corrispondente frazione di anno, salvo conguaglio alla chiusura dell'esercizio.

L'assunzione degli obblighi previsti dal presente articolo non comporta assunzione di responsabilità illimitata nei confronti dei terzi.

Le modifiche ai criteri di contribuzione previsti dal presente articolo o la soppressione dell'obbligo di contribuzione medesima dovranno essere approvate con delibera dell'Assemblea straordinaria assunta con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

Ciascun socio dovrà ovviamente provvedere al pagamento del corrispettivo dei servizi resi a suo favore dalla società consortile.

Su richiesta del Consiglio di Amministrazione la società, oltre al proprio personale in organico, potrà disporre di personale, strutture, organizzazioni e risorse messe a disposizione dai soci consortisti. I relativi oneri potranno essere decurtati dalla quota contributi di pertinenza.

Il corrispettivo per il servizio reso alle imprese non consorziate dovrà essere gravato da una congrua quota forfettaria a titolo di concorso nelle spese generali di gestione della società.

#### **Art. 9**

I contributi versati dai soci a norma del precedente art. 8 costituiscono il fondo consortile.

#### **Art. 10**

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci consortisti e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e allo Statuto, vincolano tutti i soci.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ed è convocata dal Consiglio di Amministrazione anche in luogo diverso dalla sede legale, purchè nell'ambito dell'Unione Europea.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta l'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

#### **Art. 11**

L'assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso comunicato ai soci almeno otto giorni prima dell'assemblea con lettera raccomandata A.R., telefax, messaggio di posta elettronica all'indirizzo risultante a libro soci. L'avviso dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare; nello stesso avviso potrà essere fissata per altro giorno la data della seconda adunanza, qualora la prima andasse deserta.

#### **Art. 12**

L'intervento e la rappresentanza dei soci nella assemblea sono regolate dalle norme di legge. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

L'assemblea può tenersi anche in tele/videoconferenza, a condizione che possa essere accertata in qualsiasi momento l'identità dei soci intervenuti in proprio o rappresentati per delega e verificata la regolarità delle deleghe rilasciate; vengano garantiti il regolare svolgimento delle adunanze e l'esercizio del diritto di intervento in tempo reale alla trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, l'esercizio del diritto di voto nonché la regolarità delle operazioni di votazione e la correttezza del processo di verbalizzazione, consentendo al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione.

#### **Art. 13**

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente più anziano di età; in caso di assenza anche dei Vice Presidenti, da chi ne fa le veci ai sensi del secondo comma del successivo art. 17.

Il Presidente è assistito da un segretario - che può essere anche un non socio - designato dall'Assemblea. Nei casi in cui all'art. 2375, secondo comma, del codice civile ed in ogni caso in cui lo ritenga opportuno, il Presidente si farà assistere da un notaio per la redazione del verbale. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o da un notaio.

#### **Art. 14**

L'Assemblea:

- approva il bilancio d'esercizio e delibera sul reinvestimento degli utili di gestione;
- nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione;

- nomina il Presidente del Collegio sindacale, gli altri sindaci e, nei casi previsti dalla legge, il soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
- determina il compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione ed ai componenti del Collegio Sindacale, ferma restando l'applicabilità del terzo comma dell'art. 2389 del codice civile per quanto attiene al compenso dell'Amministratore delegato;
- delibera sull'ingresso dei nuovi soci e sull'esclusione dei consorziati.

L'assemblea straordinaria è convocata per le deliberazioni di sua competenza nei casi previsti dalla legge.

#### **Art. 15**

La costituzione dell'Assemblea e la validità delle sue deliberazioni sono regolate dagli artt. 2368 e 2369 del Codice civile.

Per le materie di cui agli artt. 3, 8 settimo comma e 29 l'Assemblea delibera con la maggioranza dei due terzi del Capitale sociale.

#### **Art. 16**

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composta da un minimo di cinque ad un massimo di undici membri.

Gli amministratori durano in carica per un periodo determinato dall'Assemblea non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili. Alla sostituzione degli Amministratori che cessano per qualunque causa dall'Ufficio si procede a norma di legge.

Qualora, per rinuncia o per qualsiasi altra causa, venga a cessare la metà o la maggioranza dei Consiglieri nominati dall'Assemblea, l'intero Consiglio si intende decaduto con effetto dal momento della sua risto-tituzione.

#### **Art. 17**

Il Consiglio, qualora non vi abbia già provveduto l'Assemblea, nomina fra i suoi membri un Presidente e può nominare uno o più Vice Presidenti, e un segretario anche non amministratore. In caso di impedimento o assenza del Presidente, ne adempiono le funzioni i Vice Presidenti; nell'ultima ipotesi di mancata nomina o di assenza anche dei Vice Presidenti, le funzioni sono esercitate dall'Amministratore Delegato, se nominato, o in caso di assenza di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano di nomina e, a parità di nomina, dal più anziano di età.

#### **Art.18**

Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, di regola, con frequenza trimestrale e comunque ogni volta che lo giudichi necessario od opportuno o ne sia fatta domanda scritta, indicante gli argomenti da trattare, da almeno 1/3 dei suoi membri in carica o dal Collegio Sindacale.

La convocazione indicherà l'ordine del giorno, la data della riunione, l'ora ed il luogo, che può essere diverso dalla sede sociale, purchè nell'ambito dell'Unione Europea.

Detta convocazione sarà fatta con lettera raccomandata, telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da inoltrarsi al domicilio di ciascun Amministratore e Sindaco effettivo almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza e, nei casi di urgenza, almeno due giorni prima.

#### **Art. 19**

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza effettiva della

maggioranza dei suoi membri in carica.

E' ammessa la partecipazione a distanza alle riunioni del Consiglio di Amministrazione mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a di-stanza in video/teleconferenza, a condizione che tutti gli aventi diritto possano parteciparvi ed essere identificati e sia loro consentito di seguire la riunione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario. Le deliberazioni sono prese a voto palese e a maggioranza assoluta dei votanti, esclusi quindi dal computo gli astenuti.

#### **Art. 20**

I verbali delle deliberazioni consiliari sono redatti dal Segretario o da chi ne fa le veci.

I verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario o da chi ne fa le veci.

#### **Art. 21**

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società senza eccezione di sorta, ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dell'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto per quegli atti che a norma di legge e del presente statuto sono di competenza dell'Assemblea. Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, è di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione:

- provvedere all'approvazione del bilancio preventivo di cui all'art. 8 del presente Statuto ed alla determinazione dei contributi di cui al medesimo articolo;
- nominare il Direttore Generale e gli altri Dirigenti della Società;
- prestare il consenso previsto dal precedente art. 6;
- proporre all'Assemblea l'esclusione del socio a norma del successivo art.29;
- acquisire, modificare, incrementare o cedere partecipazioni, salvo quanto disposto dall'art. 2361 c.c.;
- deliberare sulla formazione dei contratti che regolano il rapporto di lavoro ed il trattamento di quiescenza del personale della società;
- approvare i regolamenti interni disciplinanti le operazioni sociali ed i rapporti dei soci tra di loro e/o nei confronti della società consortile e dei suoi organi.

#### **Art. 22**

Il Consiglio può, nei limiti consentiti dalla legge, delegare proprie attribuzioni ad un Amministratore delegato, fissandone i poteri.

Può nominare un Direttore Generale, determinandone i poteri e le attribuzioni e uno o più suoi sostituti con qualifica di Vice Direttori Generali.

Il Direttore Generale può assumere la carica di Amministratore delegato, ove sia consigliere.

Il Consiglio può altresì nominare, per singoli atti o categorie di atti ed anche in via continuativa, procuratori, determinandone i poteri e le attribuzioni, ivi incluso l'uso della firma sociale.

#### **Art. 23**

In caso di urgenza, il Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero chi lo sostituisce ai sensi del secondo comma del precedente art. 17, può assumere deliberazioni in merito a qualsiasi affare od operazione non riservati alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione.

Tali decisioni devono essere portate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione alla sua prima riunione successiva.

**Art. 24**

È demandata al Direttore Generale, se nominato, la gestione degli affari sociali nell'ambito della delega ricevuta, nonché l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore Generale, ove non sia amministratore, partecipa con funzioni propositive alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

Ove non abbia provveduto il Consiglio, il Direttore Generale può delegare proprie attribuzioni ai Vice Direttori Generali ed al personale in genere della società, determinando i limiti della delega.

**Art. 25**

Il Presidente ha la legale rappresentanza della società e l'uso della firma sociale, con tutti i poteri relativi, ed ha la facoltà di promuovere azioni innanzi a qualsiasi autorità giudiziaria o Amministrativa, ivi incluso il potere di proporre querele, nonché di nominare avvocati e pro-curatori alle liti con mandato anche generale.

In caso di assenza o impedimento, la rappresentanza legale e la firma sociale spettano a chi lo sostituisce ai sensi del secondo comma del precedente art. 17. Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

La rappresentanza legale e l'uso della firma sociale spettano altresì all'Amministratore Delegato, se nominato.

Al Direttore Generale compete l'uso della firma sociale.

**Art. 26**

Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, nominato e funzionante ai sensi di legge.

Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi per videoconferenza nel rispetto dei principi dell'art.19.

Esso dura in carica tre esercizi.

**Art. 27**

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procederà alla redazione del bilancio, secondo le norme di legge, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

**Art. 28**

Fermo restando che la società, avendo scopo consortile, non si propone finalità di lucro, le eventuali eccedenze attive di gestione saranno destinate come segue:

- il 5% (cinque per cento) alla riserva legale sino a che essa non abbia raggiunto il limite di legge;
- la restante parte potrà essere destinata, secondo quanto stabilito dall'Assemblea, al fondo consortile o a riserva straordinaria ovvero ristornata ai soci in proporzione e fino a concorrenza del contributo annuo dagli stessi dovuto per l'esercizio in questione ai sensi dell'art. 8.

È comunque preclusa la distribuzione degli utili ai soci.

**Art. 29**

L'esclusione del socio dalla società consortile è deliberata in qualunque momento dall'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, nei confronti di un socio che:

- a) si sia reso colpevole di gravi inadempienze alle norme del presente statuto;
- b) si sia reso inadempiente agli obblighi sanciti dall'art. 8 del presente statuto;



c) non osservi le delibere legalmente prese dagli organi sociali competenti, ivi inclusi i Regolamenti interni di cui al precedente art. 21;

d) abbia perso i requisiti previsti dall'art. 7 del presente Statuto;

e) non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Nei casi in cui alle precedenti lett. b) e c) il socio inadempiente deve essere invitato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ad adempiere, e la sua esclusione potrà essere deliberata solo trascorso un mese da detto invito, qualora perduri l'inadempienza. Negli altri casi l'esclusione potrà essere deliberata senza necessità dell'invito di cui sopra.

Il provvedimento di esclusione deve essere annotato sul libro soci ed ha effetto decorsi trenta giorni dalla data della comunicazione al socio escluso.

Entro tale termine il socio escluso può fare opposizione davanti al Collegio arbitrale di cui al successivo art. 34.

L'opposizione sospende l'efficacia della delibera di esclusione fino alla comunicazione del lodo arbitrale, restando inteso che fino a tale data resta sospeso l'esercizio del diritto di voto.

È inoltre escluso di diritto il socio che:

- sia sottoposto ad amministrazione straordinaria, a liquidazione coatta amministrativa, a fallimento ovvero ad altra procedura concorsuale;
- abbia cessato l'attività d'impresa.

#### **Art. 30**

Decorso il termine di cui al precedente art. 29 senza che il socio escluso abbia proposto opposizione all'esclusione o, nel caso in cui abbia proposto opposizione, dal momento della comunicazione del lodo arbitrale, ove confermativo della delibera di esclusione, le azioni del socio escluso saranno trasferite, per il valore determinato ai sensi dell'art. 2437-ter a persone o enti, in possesso dei requisiti di cui all'art. 7, individuati dal Consiglio di Amministrazione, salvo proposta di acquisto da parte di tutti gli altri soci in proporzione delle rispettive quote di capitale.

In alternativa a quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione potrà convocare l'Assemblea della Società per deliberare alternativamente:

- la riduzione del capitale sociale necessaria, nel rispetto dell'art. 2445 del codice civile; ovvero

- l'acquisto di azioni proprie, nel rispetto dell'art. 2357 del codice civile, al prezzo determinato ai sensi dell'art. 2437-ter.

Il prezzo delle azioni del socio escluso verrà riscosso dalla società quale sua mandataria in rem propriam, al fine di consentire la eventuale compensazione di cui al successivo quinto comma.

Il Consiglio di Amministrazione provvede, entro trenta giorni dalla vendita, a versare al socio escluso quanto ricavato dalla vendita stessa.

Ove tuttavia sussistano crediti certi, liquidi ed esigibili della società nei confronti del socio escluso, questi potranno essere opposti in compensazione sul prezzo come sopra determinato, nonché su ogni altro credito che il socio escluso possa vantare nei confronti della società.

#### **Art. 31**

Il diritto di recesso compete ai soci esclusivamente nelle ipotesi previste dall'art. 2437, primo comma, c.c..

#### **Art. 32**

La società si scioglierà al verificarsi di una delle cause previste dall'art. 2484 c.c..

In tal caso l'Assemblea straordinaria, con le maggioranze richieste per le modificazioni dello statuto, provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

#### **Art. 33**

La società consortile potrà trasformarsi in società lucrativa con delibera dell'assemblea straordinaria e con le maggioranze di legge.

#### **Art. 34**

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente della Camera Arbitrale di Napoli, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.

La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro.

L'arbitro dovrà decidere entro 60 giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via irrituale secondo equità.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni di legge.

#### **Art. 35**

Per quanto non previsto nel presente Statuto si intendono richiamate le disposizioni di legge in materia di società per azioni, integrate, in quanto compatibili, dalle disposizioni sui consorzi con attività esterna.

Milano, lì